

**Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.**

**Art. 28**

*(Sistema di offerta residenziale)(2)*

**1.** La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane), supporta lo sviluppo di una rete di servizi e interventi residenziali a favore delle persone anziane, articolata e strutturata in diversi livelli di intensità e complessità assistenziale in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita. In particolare, si distinguono:

**a)** strutture residenziali socioassistenziali, destinate all'accoglimento di persone anziane autosufficienti;

**b)** strutture residenziali sociosanitarie, destinate all'accoglimento di persone anziane non autosufficienti e deputate all'erogazione di trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo.

**2.** In attuazione di quanto previsto dal comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, sono adottati appositi atti di programmazione, nel rispetto dei seguenti principi:

**a)** centralità della persona e personalizzazione dell'assistenza attraverso la promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni e del progetto di assistenza individuale integrato (PAI);

**b)** diversificazione dell'offerta attraverso la realizzazione di moduli differenziati in base al livello di intensità assistenziale, anche destinati alle cure domiciliari di base, con possibilità per le strutture di connotarsi come Centri Residenziali Multiservizi (CRM), di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

**c)** promozione di percorsi di integrazione con i servizi del territorio e con gli attori della comunità locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione dell'apporto degli enti del Terzo settore, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 29/2024;

**d)** prossimità dei servizi e uniformità nella loro distribuzione territoriale attraverso la definizione di un fabbisogno di residenzialità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

**e)** garantire la sicurezza, la qualità degli ambienti, l'efficienza, la sostenibilità e l'equità nell'accesso ai servizi residenziali da parte dei cittadini attraverso:

**1)** la riqualificazione del sistema esistente anche attraverso la valorizzazione di modelli istituzionali di co-gestione pubblico-privata;

**2)** lo sviluppo del sistema d'offerta, entro i limiti del fabbisogno di residenzialità e sulla base di idonee procedure e adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti interessati;

**f)** equità di accesso alle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza (LEA), uniformità nella distribuzione territoriale delle risorse e valorizzazione della libertà di scelta del cittadino, attraverso la definizione di un fabbisogno di convenzionamento;

**g)** qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici quali domotica e telemedicina.

**3.** Al fine di garantire qualità, appropriatezza, sicurezza e continuità delle cure, l'assistenza medica all'interno delle strutture di cui al comma 1, lettera b), può essere garantita attraverso la presenza di uno o più medici dedicati anche direttamente contrattualizzati dalla struttura, con conseguente sospensione, durante tutto il periodo di permanenza dell'ospite, della scelta del medico del ruolo unico dell'assistenza primaria e della correlata quota capitaria prevista dall'accordo collettivo vigente.

**4.** Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti requisiti e modalità per lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 3.

Note:

**1** Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.

**2** Articolo sostituito da art. 8, comma 117, L. R. 12/2025